

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2024.1.10.9.23
LEGISLATURA	XI

Il giorno 13 giugno 2024 si è riunito - in videoconferenza ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna" - il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANCARLO MAZZUCA

Presidente

GIORGIO TONELLI

Vicepresidente

CARLOTTA MARÙ

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: SECONDA SEGNALEZIONE IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, avente ad oggetto *Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni* e, in particolare, l'art. 1;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*, in vigore da venerdì 12 aprile 2024, data di pubblicazione sul citato sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*, in vigore da venerdì 3 maggio 2024, data di pubblicazione sul citato sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

CONSIDERATO che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione, per ciascuna consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

- relativamente alle elezioni di cui all'oggetto, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta, per quanto riguarda le elezioni europee 2024, in data 11 aprile 2024 con la pubblicazione in G.U. n. 85 del 11 aprile 2024 del DPR del 10 aprile 2024; per quanto riguarda, invece, le elezioni amministrative 2024, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 25 aprile 2024, 45° giorno antecedente la data del voto e giorno di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali;

- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



- per quanto riguarda le richiamate elezioni europee, in data 12.04.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 9648.U - allegato A);

- per quanto riguarda le richiamate elezioni amministrative, in data 24.04.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 10920.U - allegato B);

VISTA la segnalazione ricevuta in data 6 giugno 2024 (prot. 15275.E - allegato C) - inviata anche alla PEC del Comune di Mirandola (MO) - a firma del sig. Carlo Bassoli, candidato Sindaco alle elezioni amministrative del Comune di Mirandola, in merito alla presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Mirandola: secondo il segnalante, in data 5 giugno 2024, sarebbe, infatti, stato pubblicato, nella *home page* del sito istituzionale del Comune di Mirandola (<https://www.comune.mirandola.mo.it>), il *link* <https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/comunicati/servizio-sociale-puntualizzazione-da-parte-dellamministrazione-comunale>, avente ad oggetto un comunicato stampa dal titolo "Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell'Amministrazione comunale - Intervento su affermazioni non gradite".

In tale comunicato stampa l'Amministrazione comunale, relativamente ad affermazioni sui social, da parte del Candidato Sindaco Carlo Bassoli, circa la qualità e la quantità dei servizi offerti dal Settore Servizio Sociale, auspicava la presentazione di scuse, da parte dello stesso, al personale del Servizio Sociale di Mirandola.

In particolare, il segnalante sostiene che:

- in data 5 giugno 2024 l'Amministrazione Comunale di Mirandola, tramite l'Ufficio Stampa del Comune stesso, pubblicava l'allegato "Comunicato Stampa Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale". Con tale comunicato stampa l'Amministrazione Comunale, utilizzando l'ausilio di una struttura professionale interna alla Amministrazione Comunale stessa, replicava, commentava e stigmatizzava dichiarazioni di natura meramente e prettamente politica espresse dall'istante candidato Sindaco Carlo Bassoli. Tali dichiarazioni erano state espresse nell'ambito della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e, per inciso, l'estrazione di una singola frase dal suo contesto ne aveva stravolto volutamente il significato, venendo poi pubblicato dalle varie testate (come da esempio allegato alla segnalazione). Ciò che rileva ai fini della presente segnalazione è il fatto, dimostrato per tabula, che ancora una volta l'Amministrazione Comunale, utilizzando l'istestazione, il personale e gli strumenti dell'Ente Locale, violava le previsioni della legge 22 febbraio 2000 n. 28;

- la legge 22 febbraio 2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" all'art. 9 - "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione" sancisce: 1. "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

- la nota dell'ANCI in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, con eventuali ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024, è chiara nell'indicare e qualificare il contenuto giuridico e sostanziale del divieto posto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28: "È fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso, le amministrazioni devono astenersi non solo dalle



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



manifestazioni volte ad appoggiare le liste e i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscono una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata)". Tale nota sancisce: "Nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e dunque a partire da venerdì 10 maggio 2024 e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale". In tal lasso temporale "Le amministrazioni comunali devono limitarsi a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di voto, dove andare a votare, ma non devono fornire indicazioni di propaganda al voto di uno specifico candidato. Non possono utilizzare dunque la carta intestata del comune, nonché i relativi logo e protocollo per finalità diverse da quelle meramente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente".

La norma violata è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione al fine di evitare che, nel periodo elettorale, le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica.

Da quanto sopra descritto ed allegato emerge in tutta evidenza una condotta realizzata in palese violazione delle prescrizioni e divieti dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28";

CONSIDERATO che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 vista la pubblicazione, nella *home page* del sito istituzionale del Comune di Mirandola (<https://www.comune.mirandola.mo.it>), del <https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/comunicati/servizio-sociale-puntualizzazione-da-parte-dellamministrazione-comunale>, avente ad oggetto un comunicato stampa dal titolo "Servizio sociale: puntualizzazione da parte dell'Amministrazione comunale - Intervento su affermazioni non gradite".

In tale comunicato stampa l'Amministrazione comunale, relativamente ad affermazioni apparse a mezzo social, attribuite al Candidato Sindaco Carlo Bassoli, circa la qualità e la quantità dei servizi offerti alla cittadinanza e alla comunità mirandolese dal Settore Servizio Sociale, ne rigettava la fondatezza e le qualificava gravemente offensive ed auspicava la presentazione di scuse, da parte dello stesso sig. Bassoli al personale del Servizio Sociale di Mirandola;

PRESO ATTO del contenuto del comunicato stampa oggetto di segnalazione, del seguente tenore: *"Il Comune di Mirandola, in rappresentanza del proprio personale del Servizio Sociale, ritiene deprecabili, prive di fondamento e gravemente offensive le affermazioni - apparse a mezzo social - circa la qualità e la quantità dei servizi offerti da suddetto settore alla cittadinanza e alla comunità mirandolese.*

Parole che mettono in dubbio un impegno costante e inappuntabile e che in alcun modo, come facilmente riscontrabile da chiunque ne abbia beneficiato, corrispondono al vero.

Auspichiamo che il Candidato Sindaco Carlo Bassoli presenti le proprie scuse al personale del Servizio Sociale di Mirandola per queste affermazioni";

RITENUTO che il contenuto del suddetto comunicato stampa sembri non essere del tutto rispettoso dell'obbligo di equilibrio e correttezza che grava su ogni amministrazione locale, in quanto in periodo elettorale è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni; nel comunicato sopra riportato, infatti, sembra difettare il requisito della indispensabilità ed indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



DATO ATTO dell'inoltro della segnalazione ricevuta, per gli eventuali adempimenti di competenza, alla Prefettura di Modena (prot. 15342.U del 07.06.2024);

DATO ATTO che in data 11.06.2024 sono state richieste al Comune di Mirandola osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. 15601.U - allegato D), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000;

VISTA la memoria del 12.06.2024 a firma del Sindaco del Comune di Mirandola (MO), avv. Alberto Greco - acquisita agli atti con prot. 15775.E del 13.06.2024 (allegato E) - nella quale è stato dallo stesso precisato che:

- l'art. 9 della Legge n. 28/2000 prevede, affinché la comunicazione delle Amministrazioni pubbliche possa considerarsi ammessa dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, il duplice requisito della "forma impersonale" e che risulti "indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni";
- applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia come il comunicato stampa inviato dall'Amministrazione comunale agli organi di informazione rispetti appieno il sopra citato dettato normativo, sia sotto il profilo dell'impersonalità (si cita soltanto il Comune di Mirandola, non persone fisiche che lo rappresentano), sia per quanto riguarda il collegamento alle proprie funzioni istituzionali;
- tra le funzioni di un Ente rientra, infatti, anche la tutela della dignità e dell'immagine propria e dei Servizi che ad esso fanno capo: nonostante il tentativo dell'esponente Sig. Bassoli Carlo di qualificare le sue dichiarazioni, veicolate a mezzo social, come "di natura meramente e prettamente politica" (frase riportata nella segnalazione del 6 giugno scorso), l'affermare che stiamo vivendo "in un periodo nel quale i servizi sociali sono in una crisi senza precedenti per qualità e quantità degli interventi" significa screditarli e delegittimarli nei confronti degli utenti e dell'intera cittadinanza e ledere gravemente l'immagine e la professionalità di tutti i dipendenti che quotidianamente vi operano, che non sarebbero in grado, a detta del Sig. Bassoli, di garantire prestazioni all'altezza, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- il Comune è stato, di fatto, costretto a reagire ad un attacco che va ben al di là della dialettica politica, ma che rappresenta un grave "vulnus" rispetto al proprio operato come Istituzione Pubblica (si ricorda che l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"): in altre parole, il Comune non soltanto aveva il diritto, ma anche il dovere di replicare a simili affermazioni, in quanto se non l'avesse fatto avrebbe avallato un giudizio (peraltro assolutamente infondato) capace di minare e depotenziare una delle principali funzioni che il Testo Unico Enti Locali assegna ai Comuni;
- anche il richiamo, contenuto nella segnalazione a firma del Sig. Bassoli, alla nota diramata dall'ANCI in occasione delle elezioni del giugno 2024 non fa che confermare come il Comune abbia agito nel solco della piena legittimità: in tale nota si legge, infatti, che "il divieto copre ogni forma di propaganda... In base ad esso le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste e i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale diretta), ma anche da tutti gli interventi che avendo come finalità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



principale la promozione dell'immagine politica dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscono una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata)”; nel caso di specie, come già ribadito, vi è stata soltanto una legittima e doverosa difesa di un proprio Servizio e della funzione istituzionale ad esso ricollegata, mentre non è ravvisabile alcun intento propagandistico, né in forma diretta né indiretta, volto ad appoggiare qualsivoglia forza politica impegnata nella tornata elettorale;

- da ultimo, si precisa che la replica del Comune è stata affidata al solo comunicato stampa e che nessuna notizia è apparsa sugli organi di informazione (periodico comunale, sito web, canali social) facenti capo all'Ente;
- in conclusione, si sottolinea come la scrivente Amministrazione presti la massima attenzione al rispetto delle norme di cui alla Legge n. 28/2000, presidiando e vagliando quotidianamente le notizie pubblicate sui propri canali informativi, cartacei e telematici, affinché i sopra richiamati requisiti previsti nell'art. 9 non vengano violati, una correttezza ed un rispetto che, anche nel caso di specie, si è convinti non siano venuti meno;

PRESO ATTO che:

- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è posto a garanzia del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.): questo al fine di evitare che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva delle posizioni dell'amministrazione medesima e dei suoi organi titolari, sovrapponendo in tal modo l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici;

- la legge n. 150/2000 - che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - considera come tali le attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: « a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale»;

- l'art. 1, comma 4 della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa» finalizzata, tra l'altro, a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale»;

- la citata legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità ed indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



VERIFICATO, in data 13.06.2024 (prot. 15785.E - allegato F), che, nella *home page* del sito istituzionale del Comune di Mirandola (<https://www.comune.mirandola.mo.it>), era ancora pubblicato il *link* <https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/comunicati/servizio-sociale-puntualizzazione-da-parte-dellamministrazione-comunale>, avente ad oggetto il comunicato stampa oggetto di segnalazione, il quale non sembra caratterizzato dai requisiti dell'indispensabilità e della indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente;

RITENUTO pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, vista la pubblicazione, nella *home page* del sito istituzionale del Comune di Mirandola (<https://www.comune.mirandola.mo.it>), del *link* <https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/comunicati/servizio-sociale-puntualizzazione-da-parte-dellamministrazione-comunale>, avente ad oggetto il comunicato stampa oggetto di segnalazione, il quale non sembra caratterizzato dai requisiti dell'indispensabilità e della indifferibilità;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n. 120 del 16 luglio 2008 e modificato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018 (BUR n. 348 del 30.10.2018);

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D, E ed F, contenuti nella cartella ZIP allegata alla presente delibera come parte integrante della stessa) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al sig. Carlo Bassoli ed al Comune di Mirandola (MO).

Bologna, 13 giugno 2024

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Giancarlo Mazzuca



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom